Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 298 del 23 dicembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 274

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Arshat Ayser, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiodiagnostica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 3 novembre 2010, con la quale il dott. Arshat Ayser, nato ad Arbil (Iraq) il 1° ottobre 1959, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in radiodiagnosi, rilasciato in data 14 novembre 1991 dal Ministero iracheno dell'educazione superiore e della ricerca scientifica - Commissione irachena per le specializzazioni mediche, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in radiodiagnostica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 28 aprile 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 10 ottobre 2011 e in data 17 ottobre 2011, a seguito della quale il dott. Arshat Ayser è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in possesso dell'interessato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione in radiodiagnosi, rilasciato, in data 14 novembre 1991, dal Ministero iracheno dell'educazione superiore e della ricerca scientifica - Commissione irachena per le specializzazioni mediche, al dott. Arshat Ayser, nato ad Arbil (Iraq) il 1° ottobre 1959, cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in radiodiagnostica.

2. Il dott. Arshat Ayser, già iscritto all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in radiodiagnostica, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16309

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vacacela Oyarvide Marjorie Janet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 27 febbraio 2008, con la quale la sig.ra Vacacela Oyarvide Marjorie Janet, nata a Guayaquil (Ecuador) il giorno 11 novembre 1969, cittadina ecuadoregna, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Titulo de Doctora en Medicina y Cirugia», rilasciato, in data 3 giugno 1994, dalla «Universidad de Guayaquil», con sede a Guayaquil (Ecuador), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Tenuto conto che nella riunione del 30 settembre 2008 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 4 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale la sig.ra Vacacela Oyarvide Marjorie Janet è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «Tìtulo de Doctora en Medicina y Cirugia», in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Tìtulo de Doctora en Medicina y Cirugia», rilasciato, in data 3 giugno 1994, dalla «Universidad de Guayaquil», con sede Guayaquil (Ecuador), alla sig.ra Vacacela Oyarvide Marjorie Janet, nata a Guayaquil (Ecuador) il giorno 11 novembre 1969, cittadina ecuadoregna, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Vacacela Oyarvide Marjorie Janet è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - albo dei medici-chirurghi, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16310

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Torres Lorena Judith, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 21 luglio 2010, con la quale la sig.ra Marin Torres Lorena Judith, nata a Barranquilla (Colombia) il 27 marzo 1978, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Tìtulo de Medico Cirujano», rilasciato, in data 25 luglio 2002, dalla «Universidad de Carabobo», con sede a Valencia (Stato Carabobo, Venezuela), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Tenuto conto che nella riunione del 13 gennaio 2011 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 4 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale la sig.ra Marin Torres Lorena Judith è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «Tìtulo de Medico Cirujano», in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Tìtulo de Medico Cirujano», rilasciato, in data 25 luglio 2002, dalla «Universidad de Carabobo», con sede Valencia (Stato Carabobo, Venezuela), alla sig.ra Marin Torres Lorena Judith, nata a Barranquilla (Colombia) il 27 marzo 1978, cittadina venezuelana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Marin Torres Lorena Judith è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - albo dei medici-chirurghi, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16311

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giannico Giovanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anatomia patologica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 27 novembre 2010, con la quale la dott.ssa Giannico Giovanna, nata a Castellaneta (Taranto) il 2 ottobre 1969, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato «Clinical Fellow in Anatomic Pathology», conseguito, in data 30 giugno 2010, presso la «Vanderbilt University», con sede a Nashville (Tennessee, U.S.A.), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anatomia patologica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 13 gennaio 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 10 ottobre 2011 e in data 17 ottobre 2011, a seguito della quale la dott.ssa Giannico Giovanna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di specializzazione denominato «Clinical Fellow in Anatomic Pathology», conseguito, in data 30 giugno 2010, presso la «Vanderbilt University», con sede a Nashville (Tennessee, U.S.A.), dalla dott.ssa Giannico Giovanna, nata a Castellaneta (Taranto) il 2 ottobre 1969, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anatomia patologica.

2. La dott.ssa Giannico Giovanna, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Taranto, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anatomia patologica, previa esi-

bizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16312

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gugeanu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gugeanu Maria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome di Aionitoaei;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2002 dalla sig.ra Aionitoaei Maria, nata a Tirgu Frumons (Romania) il 7 ottobre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Aionitoaei Maria coniugata Gugeanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16313

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petra Dumitrita Aura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petra Dumitrita Aura nata a Reghin (Romania) il giorno 13 dicembre 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogi-

ca conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23 maggio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2010, dalla sig.ra Petra Dumitrita Aura nata a Reghin (Romania) il 13 dicembre 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Petra Dumitrita Aura è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16314

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Antoci Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Antoci Alexandra, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Antoci Alexandra, nata a Roman (Romania) il 9 giugno 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Antoci Alexandra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A16315

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ciutac Ovidiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Ciutac Ovidiu, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008 dal sig. Ciutac Ovidiu, nato a Suceava (Romania) il 16 ottobre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ciutac Ovidiu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A16316

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Perca Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Perca Cecilia nata a Tamaseni (Romania) il giorno 23 novembre 1966, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 20 giugno 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, dalla sig.ra Perca Cecilia nata a Tamaseni (Romania) il 23 novembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Perca Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16317

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tinco Mariana Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tinco Mariana Marta, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare Sanitario di Baia Mare nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolare Sanitario di Baia Mare nell'anno 2004 dalla sig.ra Tinco Mariana Marta, nata a Sat-Sugatag (Romania) il 23 marzo 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tinco Mariana Marta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16318

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiganoaia Emanuela Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tiganoaia Emanuela Adriana nata a Ploiesti (Romania) il giorno 29 novembre 1975, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «SF. Vasile Cel Mare» di Ploiesti nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 1° marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «SF. Vasile Cel Mare» di Ploiesti nell'anno 2010, dalla sig.ra Tiganoaia Emanuela Adriana, nata a Ploiesti (Romania) il 29 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tiganoaia Emanuela Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16319

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisabeth Mian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 9 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elisabeth Mian nata a Bolzano (Italia) il giorno 7 ottobre 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 6 settembre 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 6 settembre 2011 alla sig.ra Elisabeth Mian, nata a Bolzano (Italia) il giorno 7 ottobre 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Elisabeth Mian è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A16320

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Christa Frauenfelder, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 31 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Christa Frauenfelder nata a Adlikon (Svizzera) il giorno 16 luglio 1974, di cittadinanza svizzera, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Ärztin» rilasciato in data 8 novembre 2001 dalla Confederazione Svizzera - Dipartimento federale dell'interno al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 31 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Christa Frauenfelder ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarztin für Kinder- und Jugendmedizin» rilasciato in data 5 novembre 2009 dalla Confederazione Svizzera - Dipartimento federale dell'interno al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Ärztin» rilasciato in data 8 novembre 2001 dalla Confederazione Svizzera - Dipartimento federale dell'interno, alla sig.ra Christa Frauenfelder, nata a Adlikon (Svizzera) il

giorno 16 luglio 1974, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Christa Frauenfelder è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarztin für Kinder- und Jugendmedizin» rilasciato dalla Confederazione Svizzera - Dipartimento Federale dell'Interno, in data 5 novembre 2009 alla sig.ra Christa Frauenfelder, nata a Adlikon (Svizzera) il giorno 16 luglio 1974, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

Art. 4.

La sig.ra Christa Frauenfelder, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A16321

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabi Gufler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 3 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gabi Gufler nata a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 13 novembre 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 26 settembre 2011 dalla Medizinische Universität Wien - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Wien - Austria, in data 26 settembre 2011 alla sig.ra Gabi Gufler, nata a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 13 novembre 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Gabi Gufler è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A16322

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Najia Ben Assou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 9 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Najia Ben Assou nata a Fez (Marocco) il giorno 23 novembre 1964, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire» rilasciato in data 26 giugno 1995 dalla Université de Lille II - Francia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire» rilasciato dalla Université de Lille II - Francia, in data 26 giugno 1995 alla sig.ra Najia Ben Assou, nata a Fez (Marocco) il giorno 23 novembre 1964, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Najia Ben Assou è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16323

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Diana Arévalo Pérez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 17 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Diana Arévalo Pérez nata a Ávila (Spagna) il giorno 3 giugno 1987, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato in data 22 settembre 2011 dalla Universitat de Barcelona - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato dalla Universitat de Barcelona - Spagna, in data 22 settembre 2011 alla sig.ra Diana Arévalo Pérez, nata a Ávila (Spagna) il giorno 3 giugno 1987, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Diana Arévalo Pérez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16324

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Eberhardt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 14 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Claudia Eberhardt nata a Erfurt (Germania) il giorno 23 giugno 1984, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 31 maggio 2011 dalla Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Germania, in data 31 maggio 2011 alla sig.ra Claudia Eberhardt, nata a Erfurt (Germania) il giorno 23 giugno 1984, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Claudia Eberhardt è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16325

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabelle Segur Cabanac, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 14 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Isabelle Segur Cabanac nata a Vienna (Austria) il giorno 4 settembre 1978, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 16 giugno 2006 dalla Medizinische Universität Wien - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Wien - Austria, in data 16 giugno 2006 alla sig.ra Isabelle Segur Cabanac, nata a Vienna (Austria) il giorno 4 settembre 1978, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Isabelle Segur Cabanac è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16326

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Arantxa Rodriguez Parrilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 28 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Arantxa Rodriguez Parrilla nata a Puerto de Sagunto (Spagna) il giorno 22 luglio 1987, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato in data 27 settembre 2011 dalla Universitat de Barcelona - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato dalla Universitat de Barcelona - Spagna, in data 27 settembre 2011 alla sig.ra Arantxa Rodriguez Parrilla, nata a Puerto de Sagunto (Spagna) il giorno 22 luglio 1987, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Arantxa Rodriguez Parrilla è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16327

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Karin Bernardini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'11 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Karin Bernardini nata a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 19 marzo 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Innere Medizin» rilasciato in data 6 settembre 2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Innere Medizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 6 settembre 2011 alla sig.ra Karin Bernardini, nata a Merano (Bolzano) Italia, il giorno 19 marzo 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

La sig.ra Karin Bernardini già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16328

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Thaddaeus Gotwald, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in radiodiagnostica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 21 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thaddaeus Gotwald nato a Dornbirn (Austria) il giorno 30 agosto 1969, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 16 dicembre 1995 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 21 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thaddaeus Gotwald ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fächarzt für medizinische radiologie-diagnostik» rilasciato in data 22 maggio 2002 dallo Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in radiodiagnostica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 16 dicembre 1995 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria, al sig. Thaddaeus Gotwald, nato a Dornbirn (Austria) il giorno 30 agosto 1969, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Thaddaeus Gotwald è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Fächarzt für medizinische radiologie-diagnostik» rilasciato dallo Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 22 maggio 2002 al sig. Thaddaeus Gotwald, nato a Dornbirn (Austria) il giorno 30 agosto 1969, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in radiodiagnostica.

Art. 4.

Il sig. Thaddaeus Gotwald, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in radiodiagnostica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16329

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Egon Messner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 16 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Egon Messner nato a San Candido (Bolzano) Italia, il giorno 27 febbraio 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 11 giugno 2010 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 11 giugno 2010 al sig. Egon Messner, nato a San Candido (Bolzano) Italia, il giorno 27 febbraio 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Egon Messner è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16330

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Patrick Ceschini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in urologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 16 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Patrick Ceschini nato a Bolzano (Italia) il giorno 7 giugno 1972, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Facharzt für urologie» rilasciato in data 28 settembre 2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in urologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Facharzt für urologie» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 28 settembre 2010 al sig. Patrick Ceschini, nato a Bolzano (Italia) il giorno 7 giugno 1972, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in urologia.

Art. 2.

Il sig. Patrick Ceschini già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo

di medico specialista in urologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16331

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Thomas Braun, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 12 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thomas Braun nato a Bressanone (Italia) il giorno 10 febbraio 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über das Ergebnis der Tierarztliche Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierarztliche Prüfung» rilasciato in data 25 marzo 2010 dalla Ludwig-Maximilians-Universität München - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über das Ergebnis der Tierarztliche Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierarztliche Prüfung» rilasciato dalla Ludwig-Maximilians-Universität München - Germania, in data 25 marzo 2010 al sig. Thomas Braun, nato a Bressanone (Italia) il giorno 10 febbraio 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

Il sig. Thomas Braun è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16332

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Judith Trompedeller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 16 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Judith Trompedeller nata a Bolzano (Italia) il giorno 18 giugno 1974, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato in data 11 gennaio 2011 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, in data 11 gennaio 2011 alla sig.ra Judith Trompedeller, nata a Bolzano (Italia) il giorno 18 giugno 1974, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 2.

La sig.ra Judith Trompedeller già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16333

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Bernhard Dimitris Ciritsis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 10 novembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bernhard Dimitris Ciritsis nato a Würselen (Germania) il giorno 5 aprile 1971, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Facharzt für Chirurgie» rilasciato in data 23 agosto 2006 dalla Ärztekammer Nordrhein - Germania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Visto che il sig. Bernhard Dimitris Ciritsis è stato autorizzato all'esercizio della professione di medico chirurgo con decreto di questo Ministero in data 28 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 ottobre 2010;

Preso atto che il Bernhard Dimitris Ciritsis non risulta iscritto presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Facharzt für Chirurgie» rilasciato dalla Ärztekammer Nordrhein - Germania, in data 23 agosto 2006 al sig. Bernhard Dimitris Ciritsis, nato a Würselen (Germania) il giorno 5 aprile 1971, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia generale.

Art. 2.

Il sig. Bernhard Dimitris Ciritsis in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico chirurgo citata in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia generale previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16334

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Francesco Bogliari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 26 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Francesco Bogliari nato a Città di Castello (Perugia) Italia, il giorno 28 gennaio 1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 14 settembre 2011 dalla Universitat Internacional de Catalunya - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla Universitat Internacional de Catalunya - Spagna, in data 14 settembre 2011 al sig. Francesco Bogliari, nato a Città di Castello (Perugia) Italia, il giorno 28 gennaio 1981, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Francesco Bogliari è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16335

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Mirko Solderer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 20 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mirko Solderer nato a Bolzano (Italia) il giorno 14 agosto 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» rilasciato in data 26 settembre 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 26 settembre 2011 al sig. Mirko Solderer, nato a Bolzano (Italia) il giorno 14 agosto 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Mirko Solderer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16336

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Oliver Lotter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 7 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Oliver Lotter nato a Albstadt-Ebingen (Germania) il giorno 14 settembre 1973, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Facharzt für Chirurgie» rilasciato in data 15 marzo 2005 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Visto che il sig. Oliver Lotter è stato autorizzato all'esercizio della professione di medico chirurgo con decreto di questo Ministero in data 27 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 28 ottobre 2011;

Preso atto che il sig. Oliver Lotter non risulta iscritto presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Facharzt für Chirurgie» rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania, in data 15 marzo 2005 al sig. Oliver Lotter, nato a Albstadt-Ebingen (Germania) il

giorno 14 settembre 1973, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia generale.

Art. 2.

Il sig. Oliver Lotter in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico chirurgo citata in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia generale previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16337

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefan Oberheinricher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 27 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Stefan Oberheinricher nato a Brunico (Bolzano) Italia, il giorno 27 dicembre 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 27 settembre 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 27 settembre 2011 al sig. Stefan Oberheinricher, nato a Brunico (Bolzano) Italia, il giorno 27 dicembre 1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Stefan Oberheinricher è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16338

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Esther Baur, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 24 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Esther Baur nata a Bressanone (Italia) il giorno 30 novembre 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 17 maggio 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 17 maggio 2011 alla sig.ra Esther Baur, nata a Bressanone (Italia) il giorno 30 novembre 1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Esther Baur è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16339

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Birgit Akkermann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'8 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Birgit Akkermann nata a Weilheim (Germania) il giorno 1° settembre 1968, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 7 novembre 1997 dalla Ludwig-Maximilians-Universität München - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Ludwig-Maximilians-Universität München - Germania, in data 7 novembre 1997 alla sig.ra Birgit Akkermann, nata a Weilheim (Germania) il giorno 1° settembre 1968, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Birgit Akkermann è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16340

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Livia Di Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 17 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Livia Di Marco nata a Napoli (Italia) il giorno 24 maggio 1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del «titre professionnel particulier de médecin spécialiste en Anesthesie - Reanimation» rilasciato in data 17 marzo 2011 dal Ministre de la santé publique - Belgio, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva;

Preso atto che la sig.ra Livia Di Marco è titolare della abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli «Federico II» nella seconda sessione dell'anno 2004;

Preso atto che la sig.ra Livia Di Marco non risulta iscritta in Italia presso un Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il «titre professionnel particulier de médecin spécialiste en Anesthesie - Reanimation» rilasciato dal Ministre de la santé publique - Belgio, in data 17 marzo 2011 alla sig.ra Livia Di Marco, nata a Napoli (Italia) il giorno 24 maggio 1979, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

La sig.ra Livia Di Marco in virtù del titolo conseguito in Italia citato in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16341

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Miriam San Nicolas Nebreda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 13 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Miriam San Nicolas Nebreda nata a Bilbao (Spagna) il giorno 25 agosto 1987, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato in data 20 luglio 2010 dalla Universidad del Pais Vasco - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato dalla Universidad del Pais Vasco - Spagna, in data 20 luglio 2010 alla sig.ra Miriam San Nicolas Nebreda, nata a Bilbao (Spagna) il giorno 25 agosto 1987, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Miriam San Nicolas Nebreda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16342

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabella Mazzola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica estetica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 2 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Isabella Mazzola nata a Milano (Italia) il giorno 15 aprile 1978, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie» rilasciato in data 8 luglio 2010 dalla Ärztekammer Nordrhein - Germania, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia plastica estetica e ricostruttiva;

Preso atto che la sig.ra Isabella Mazzola è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università degli studi di Pavia in data 17 luglio 2003 e della abilitazione all'esercizio della professione

di medico chirurgo conseguita presso l'Università degli studi di Pavia nella sessione di novembre dell'anno 2003;

Preso atto che la sig.ra Isabella Mazzola non risulta iscritta in Italia presso un Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie» rilasciato dalla Ärztekammer Nordrhein - Germania, in data 8 luglio 2010 alla sig.ra Isabella Mazzola, nata a Milano (Italia) il giorno 15 aprile 1978, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia plastica estetica e ricostruttiva.

Art. 2.

La sig.ra Isabella Mazzola in virtù dei titoli conseguiti in Italia citati in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia plastica estetica e ricostruttiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A16343

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonie Felicitas Poensgen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 27 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Antonie Felicitas Poensgen nata a Monaco di Baviera (Germania) il giorno 17 gennaio 1973, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 12 novembre 2001 dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg - Germania, in data 12 novembre 2001 alla sig.ra Antonie Felicitas Poensgen, nata a Monaco di Baviera (Germania) il giorno 17 gennaio 1973, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Antonie Felicitas Poensgen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A16344

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursula Paoli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 28 ottobre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ursula Paoli nata a Brunico (Bolzano) Italia, il giorno 22 ottobre 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 28 giugno 2011 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 28 giugno 2011 alla sig.ra Ursula Paoli, nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 22 ottobre 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Ursula Paoli è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16345

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-270) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 2,00